



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Chieti

Alla

Regione Abruzzo
Dpc-Dipartimento Territorio Ambiente/Servizio
Valutazioni Ambientali/Servizio Demanio Idrico E
Fluviale/Servizio Prevenzione Dei Rischi Di
Protezione Civile Co.Re.Ne.Va./Servizio
Pianificazione Territoriale E Paesaggio
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

E pc

Alla Regione Abruzzo
DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del
Territorio
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

DPC032 - Servizio Pianificazione territoriale e
Paesaggio
dpc032@pec.regione.abruzzo.it

All'ARTA Abruzzo - Area Tecnica
protocollo@pec.artaabruzzo.it

All'ARTA – Distretto Provinciale di Pescara
dist.pescara@pec.artaabruzzo.it

All'Amministrazione Provinciale di Pescara
provincia.pescara@legalmail.it

Al Comune di Pescara (PE)
protocollo@pec.comune.pescara.it
Alla Ditta RAI WAY SpA
railway@postacertificata.rai.it

Risp. Prot. 9676 *del* 15/11/2024

Class 34.43.04/310/2020

Ref. Is. 0442852 *del* 15/11/2024

Allegati CLICCA QUI

Oggetto: PESCARA (PE) – Località San Silvestro – Progetto di installazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 2.830,40 kWp, con le relative opere di connessione, da realizzare nel comune di Pescara (PE) Denominato “Pescara San Silvestro” – **Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)** – Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Codice Pratica: 24/0431215;

Progetto: Costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 2.830,40 kWp e opere connesse nel Comune di Pescara, denominato San Silvestro;

Richiedente: RAI WAY SpA

Comune: Pescara (PE);

Parere di competenza – Richiesta di valutazione archeologica preventiva [AMB 9676/24]



LA SCRIVENTE SOPRINTENDENZA:

RISCONTRANDO nota pervenuta a questo Ufficio il 15/11/2024 e acquisita al prot. n. 9676 del 15/11/2024, trasmessa dalla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente – di comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione per la Verifica di Assoggettabilità a VIA del progetto in oggetto per un impianto fotovoltaico della potenza di 2.830,40 kWp e opere connesse nel Comune di Pescara, denominato San Silvestro, esprime il seguente parere di competenza.

VERIFICATA la documentazione relativa al progetto in oggetto acquisita agli atti di questo Ufficio;

VISTE le comunicazioni inerenti al procedimento di E-distribuzione DIS/1311095 e DIS/1293044 pervenute in data 03/12/2024, prot. n. 10357 del 04/12/2024;

CONSTATATO che le opere in progetto ricadono in località San Silvestro, L'intervento prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico con una potenza di picco pari a 2.830,40 kWp, caratterizzato da un impianto fotovoltaico collegato alla rete elettrica di media tensione. La centrale fotovoltaica presenta i moduli fotovoltaici posizionati a terra su struttura metallica di sostegno di tipo fisso con tilt a 30°, realizzata in profili metallici in acciaio zincato e con l'ausilio di due pali infissi nel terreno. In particolare, i moduli fotovoltaici scelti sono Jinko Solar modello TIGER NEO N-TYPE 72HL4-BDV, e saranno posati a terra tramite idonee strutture in acciaio zincato disposti in file parallele opportunamente distanziate onde evitare fenomeni di ombreggiamento reciproco. In particolare, per la realizzazione del generatore fotovoltaico verranno impiegate strutture fisse bipalo. All'interno dell'area di impianto è prevista l'ubicazione di tre cabine, due di trasformazione e 1 cabina utente;

CONSTATATO che l'area nella disponibilità del proponente ammonta a circa 10,36 ha nel territorio del Comune di Pescara (PE), di cui l'area lorda occupata dall'impianto è pari a 5,31 ha, mentre la superficie occupata dai moduli fotovoltaici calcolata tramite la sua proiezione a terra è di circa 13.131,74 mq;

CONSIDERATO che Secondo quanto evidenziato dal CDU rilasciato dal Comune di Pescara il 23/02/2024 con protocollo 36398/2024, il sito oggetto di intervento ricade in:

- Sottozona B3 "Completamento e Recupero" (art. 33 delle N.T.A. del P.R.G. Vigente), in cui ricadono le particelle catastali nn. 1001-1002-1004, e una piccola porzione delle particelle nn. 999-1003;
- Sottozona H1 "Tutela ambientale e paesistica" (art. 61 ter delle N.T.A. del P.R.G. Vigente), in cui ricadono una porzione della particella n. 20, una maggiore porzione delle particelle nn. 376-1003, e anche della particella n. 999, escludendone la superficie destinata alla Viabilità;
- Sottozona H2 "Boschiva di tutela ambientale" (art. 61 ter delle N.T.A. del P.R.G. Vigente), in cui ricade la particella n. 267, parte della particella n. 20, e una piccola porzione della particella n. 376.;

CONSTATATA la situazione vincolistica delle aree oggetto dell'intervento:

Beni paesaggistici: l'intero intervento, ricadente nel medesimo comune di Pescara, è in area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1: del D.M. 07/05/1974 (G.U. n. 150 del 10/06/1975) - **ALCUNE ZONE COLLINARI E COSTIERE DEL COMUNE DI PESCARA CHE COSTITUISCONO PER LA LORO CONFORMAZIONE UN COMPLESSO DI PUNTI DI VISTA PUBBLICI INTERDIPENDENTI TRA LORO:** *riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perché, nell'insieme, costituiscono per la loro conformazione un complesso di punti di vista pubblici, interdipendenti tra loro, per il concorrere di punti belvedere dal mare e dalle strade in pianura, verso i colli e le alture all'interno; da queste ultime e dai loro versanti pubblici belvedere, verso la pianura, il mare e la veduta dell'andamento della costa e della spiaggia. tutto ciò determina una reciproca rete di relazioni visive, mutuamente interdipendenti, e tali da determinare un eccezionale quadro d'insieme di bellezza paesistica e naturale;*

Beni paesaggistici: l'intervento non ricade in aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'art. 142, c. 1;

Beni paesaggistici: Pianificazione Paesaggistica vigente (la bozza del 2004 del nuovo Piano Paesaggistico Regionale non è in vigore, in quanto è ancora in fase di redazione ed è privo di valore legale). Il Piano Regionale Paesistico vigente (edizione 1990) è stato approvato dal Consiglio Regionale il 21 marzo 1990 con atto n. 141 /21 (rif. L.R. 3.3.1965 n. 431, Art. L. R. 12.4.1963 n. 13). Il Piano è corredato da: Relazione; Norme Tecniche di Attuazione; Cartografia aggiornata al 2004.

Il Piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, a partire da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli compromessi o degradati. I suddetti ambiti sono a loro volta suddivisi in Categorie di tutela e valorizzazione e, precisamente:

A) *Conservazione*, articolata in: A1) *conservazione integrale*: complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, dell'insediamento umano,



delle risorse del territorio e dell'ambiente, nonché alla difesa ed al ripristino ambientale di quelle parti dell'area in cui sono evidenti i segni di manomissioni ed alterazioni apportate dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali; alla ricostruzione ed al mantenimento di ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti esistenti; A2) *conservazione parziale*: complesso di prescrizioni le cui finalità sono identiche a quelle di cui sopra che si applicano però a parti o elementi dell'area con la possibilità, quindi, di inserimento di livelli di trasformabilità che garantiscano comunque il permanere dei caratteri costitutivi dei beni ivi individuati la cui disciplina di conservazione deve essere in ogni caso garantita e mantenuta.

B) *Trasformabilità mirata*: complesso di prescrizioni le cui finalità sono quelle di garantire che la domanda di trasformazione (legata ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dall'ambiente) applicata in ambiti critici e particolarmente vulnerabili la cui configurazione percettiva è qualificata dalla presenza di beni naturali, storico-artistici, agricoli e geologici sia subordinata a specifiche valutazioni degli effetti legati all'inserimento dell'oggetto della trasformazione (sia urbanistica che edilizia) al fine di valutarne, anche attraverso varie proposte alternative, l'idoneità e l'ammissibilità.

C) *Trasformazione condizionata*: complesso di prescrizione relativa a modalità di progettazione, attuazione e gestione di interventi di trasformazione finalizzati ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dalle diverse componenti ambientali

D) *Trasformazione a regime ordinario*: norme di rinvio alla regolamentazione degli usi e delle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici ordinari (P.T., P.R.G., P.R.E.).

Il Piano suddivide inoltre il territorio in ambiti paesistici, e in particolare il comune di Pescara ricade all'interno dell'Ambito 6 – “Costa Pescara”; l'intero intervento rientra nella categoria di tutela e valorizzazione Subzona A2-1 a conservazione parziale, “*complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, dell'insediamento umano, delle risorse del territorio e dell'ambiente, nonché alla difesa ed al ripristino ambientale*”, in area “*Colle Renazzo in località S. Silvestro di Pescara*”;

Beni ambientali: Rete Natura 2000 e I.B.A. (Important Bird Area) e Parchi. l'area d'intervento è al di fuori delle suddette zone, ed inoltre il progetto proposto non ha alcun impatto sulle aree IBA;

Beni Architettonici dichiarati di interesse culturale e *ope legis*: nelle vicinanze dell'intervento insistono il complesso di Fonte Locca (a c.a. 300 m in direzione sud) e la chiesa di San Silvestro Papa (a c.a. 400 m in direzione ovest);

Beni archeologici:

VISTO, altresì, l'art. 12 comma 1 del citato D. Lgs. 387/2003, che stabilisce che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

CONSIDERATO che tale norma cautelativa opera naturalmente in congiunto disposto con le disposizioni dell'art. 28 comma 4 del D.lgs. 22.01.2004 n. 42, norma che stabilisce che il soprintendente può richiedere per i lavori pubblici, fra i quali sono ricomprese anche le opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, fra cui appunto l'opera in oggetto, l'esecuzione preventiva di saggi archeologici a spese del committente per la valutazione dell'opera e l'eventuale rilascio del parere di sua competenza, ai sensi di legge;

CONSIDERATO che quanto sopra è stato confermato anche dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MIBACT con sua circolare 15-05-2020 prot. 10442 e dalla Regione Abruzzo con DGR n. 789 del 20-11-2016, in cui fra gli allegati indispensabili all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione ed all'esercizio di impianto di produzione di energia rinnovabile si è appunto richiamata nelle aree non gravate da vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004 la necessaria certificazione da parte della soprintendenza, certificazione che non può che essere rilasciata se non in esito alla procedura di accertamento preliminare dell'eventuale interesse culturale sopra descritta;

ATTESO che, ad oggi, non è noto il grado di potenzialità archeologica delle aree stesse e del grado di rischio archeologico delle opere in progetto, con nota del 20/11/2024, prot. n. 9845, questa Soprintendenza ha richiesto il **Documento di valutazione archeologica preventiva (VPIA)** ai sensi dell'art. 41, c. 4 del D. Lgs. 36/2023 redatto secondo le modalità indicate nell'All. 1.8 e nel D. P. C. M. 14-02-2022; **richiesta confermata con successiva nota del 20/12/2024, prot. n. 11058;**

PREMESSO CHE:



- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/03 *“la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”*;

- al medesimo art. 12 comma 3-BIS è specificato: *“Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*;

ATTESO che l'intervento non ricade *“nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento”* e che quindi è subordinata all'acquisizione dei permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (ai sensi dell'art. 22-bis del D.Lgs 199/2021);

CONSTATATO che l'intervento di che trattasi non ricade in nessuna delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 8 del citato D.Lgs 199/2021 che individua le cosiddette aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, ed in particolare l'area in esame non è:

- un sito ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo;
- un'area oggetto di bonifica individuata ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- una cava e miniera cessata, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- un sito o impianto nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- un sito o impianto nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori ecc;
- una zona a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave sono ad oltre 500 m;
- un'area adiacente alla rete autostradale entro la distanza di 300 metri;

CONSIDERATO che l'intervento, ricade per la quasi totalità nella Sottozona H1 *“Tutela ambientale e paesistica”*, art. 61 ter delle N.T.A. del P.R.G. Vigente (come sopra riportato) che prevede le seguenti disposizioni: ***“La sottozona H1, di tutela ambientale e paesistica, corrisponde, per la quasi totalità, alle zone A2 - Conservazione parziale del Piano Regionale Paesistico - e alle zone P3 – Zona a pericolosità alta, individuate sulla Carta della Pericolosità Geologica. In questa sottozona non è consentito l'insediamento di nuove costruzioni; non sono consentiti, altresì, interventi che modifichino negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico delle aree interessate. È possibile realizzare opere di lieve entità relative ad attrezzature di servizio all'abitazione privata purché le stesse opere siano di uso privato e di esclusiva pertinenza di immobili già a destinazione residenziale. Sulle costruzioni esistenti sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) con conservazione di sagoma, comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001 e ss.mm. ii”***;

CONSIDERATO, altresì, che il piano Paesistico regionale per le zone A2, a sensi dell'Articolo 35 (*Disposizioni sugli usi compatibili nella Zona A2*) dichiara compatibili i seguenti usi:

per l'uso agricolo sono compatibili le seguenti classi

- 1.1 interventi volti a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva;
- 1.2 interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (irrigazione, strade interpoderali, impianti di elettrificazione);
- 1.3 interventi diretti alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo, qualora positivamente verificati attraverso studio di compatibilità ambientale.

Per l'uso forestale sono compatibili le seguenti classi:

- 2.1 interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica a antincendio, forestale e riforestazione;



- 2.2 interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico. Tali interventi devono essere sottoposti a studio di compatibilità ambientale;
- 2.3 interventi volti al taglio colturale risultano compatibili qualora contemplati nei piani di assestamento forestali o in assenza degli stessi qualora si abbia verifica positiva attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- 2.4 interventi per la realizzazione di ricoveri precari.

Per l'uso pascolivo le seguenti classi:

- 3.1 ammodernamento razionalizzazione e costruzione di stalle. Tali interventi sono da sottoporre a studio di compatibilità ambientale;
- 3.2 razionalizzazione dell'uso delle superfici a foraggiare;
- 3.3 miglioramento di prati, praterie e pascoli attraverso opere di spietramento, decespugliamento e concimazione.

Per l'uso turistico le seguenti classi:

- 4.1a infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio: percorsi attrezzati, attrezzature di rifugio ristoro e soccorso, parcheggi, aree di verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, maneggi. Tali interventi sono sottoposti a studio di compatibilità ambientale;
- 4.1b bacini sciistici, piste, impianti a fune, scii invernale ed estivo; sono ammessi esclusivamente se localizzati nei perimetri individuati nelle cartografie del piano regionale paesistico e sono da sottoporre a Progetto Speciale Territoriale (art. 6, L.R. 18/83)
- 4.2 infrastrutture di accesso di stazionamento, di distribuzione degli interventi di cui al precedente 4.1a, 4.1b. Tali interventi sono da sottoporre a studio di compatibilità ambientale;
- 4.4 strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, aree di sosta, qualora positivamente verificati attraverso studio di compatibilità ambientale;
- 4.5 strutture scientifico-culturali qualora positivamente verificati attraverso studio di compatibilità ambientale,
- 4.6 orti botanici.

Per l'uso tecnologico le seguenti classi:

- **6.3 elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci ed antenne con studio di compatibilità ambientale.**

CONSIDERATO dunque che l'installazione di un impianto fotovoltaico, è **incompatibile con le norme urbanistiche e paesaggistiche** sopra riportate in quanto:

- nella Sottozona H1 di P.R.G., come dice la sua stessa definizione, di **“Tutela ambientale e paesistica”** non è **“consentito l'insediamento di nuove costruzioni; non sono consentiti, altresì, interventi che modifichino negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico delle aree interessate”**; tale impianto modifica radicalmente l'aspetto agricolo attuale dell'area di che trattasi, inserendo elementi tecnologici estesi su un'area considerevole;
- nella Zona A2 di *conservazione parziale* di P.R.P., è sì ammesso l'uso tecnologico, **ma riferito esclusivamente per impianti a rete e a tralicci singoli che occupano porzioni di territorio limitate**. Né del resto potrebbe essere altrimenti in quanto la zona A2 è tesa alla conservazione delle caratteristiche dei luoghi, fatto che si evince anche da una lettura attenta degli altri usi consentiti; gli impianti fotovoltaici a terra, sono invece da assimilare a centrali elettriche vere e proprie, rientranti nel punto 6.1, uso non ammesso nelle Zona A2.

ATTESO che sono da rigettare tutte le illogiche affermazioni enunciate nella Relazione Paesaggistica, in palese contraddizione con tutta l'analisi istruttoria precedente e in particolare:

- in adiacenza all'area di che trattasi, sorge all'antico insediamento di “San Silvestro”, zona esclusivamente residenziale, che partendo proprio dalla chiesa di San Silvestro (elemento monumentale a c.a. 400 m), si è sviluppato nel dopoguerra lungo la strada Provinciale per Pescara - San Silvestro e le sue diramazioni. L'area oggetto d'intervento, invece, è completamente priva di costruzioni; le poche abitazioni presenti sorgono lungo la “Strada della Rai” e lo stesso insediamento degli edifici Rai, è posto a margine del lotto in questione, rimasto libero da costruzioni grazie o a causa proprio delle antenne radio-tv (al centro del dibattito pubblico da decenni e che potrebbero anche essere delocalizzate, restituendo all'area in questione la sua originaria vocazione agricola di pregio paesaggistico); l'area di che trattasi, pertanto, non può essere definita “urbanizzata” da un punto di vista paesaggistico;
- il piano paesistico, come sopra evidenziato, in Zona A2 ammette nell'uso tecnologico “tralicci ed antenne”, ma non centrali elettriche, tipologia di infrastruttura assimilabile ad un campo fotovoltaico a terra. È da evidenziare, inoltre, che le antenne furono realizzate decenni fa, quando non esistevano le attuali norme di protezione del paesaggio e dell'ambiente e che il sito in questione non può essere ulteriormente gravato da altri detrattori senza che si perdano del tutto le ancora presenti rilevanti qualità paesaggistiche, confermate da tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica e paesaggistica, come sopra evidenziato;



- con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico a terra il sito subirebbe una nuova e profonda trasformazione, perdendo del tutto la sua immagine agricola, caratterizzata da un uliveto, ancorché, parzialmente alterata dai tralicci delle antenne esistenti, al margine di una rilevante area boscata;
- la sostenibilità energetica non può essere attuata a scapito di tutti gli altri valori di rango costituzionale, ma va perseguita utilizzando le aree idonee, già profondamente degradate, anche al fine di un loro recupero, non in aree di tutela ambientale e paesistica;

CONSIDERATO che i progetti delle opere, relative a grandi trasformazioni territoriali o ad interventi diffusi o puntuali, si configurano in realtà come progetti di paesaggio: *“ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni”*.

VISTO l'art. 12 comma 4 del citato D. Lgs. 387/2003, che stabilisce che *“l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni”*;

RITIENE che per gli evidenti effetti negativi sul patrimonio culturale nel suo insieme, come sopra esplicitato, il progetto debba essere assoggettato a VIA dalla competente autorità.

I FUNZIONARI COMPETENTI

ARCH. ROBERTO ORSATTI
roberto.orsatti@cultura.gov.it

DOTT.SSA ANNA DIONISIO
anna.dionisio@cultura.gov.it

RO/AD

La Soprintendente
Chiara Delpino

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

